



**COMUNE DI RIPALTA CREMASCA**  
PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERAZIONE N. **116**  
in data: **26.09.2018**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE**  
**DELLA GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO: INDIVIDUAZIONE COMPONENTI DEL 'GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA' DEL  
COMUNE DI RIPALTA CREMASCA E DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO - ANNO  
2018**

L'anno **duemiladiciotto** addi **ventisei** del mese di **settembre** alle ore **19.30** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

BONAZZA ARIES	Presente
DELLA NOCE ADRIANO	Presente
LORENZETTI RAFFAELLA	Presente
VAILATI ROBERTO	Presente

Totale presenti **4**

Totale assenti **0**

Assiste il Segretario Comunale Sig. **DR. GIAN ANTONIO OLEOTTI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **BONAZZA ARIES** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

**PARERI OBBLIGATORI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267  
"TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI"**

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA PRIMO DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267

**1. PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA**

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:

- FAVOREVOLE  
 NON FAVOREVOLE: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
- 

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dr. Gian Antonio Oleotti**

**2. PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE**

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

- FAVOREVOLE  
 NON FAVOREVOLE: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
- 

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO  
F.to Marina Cristiani**

## LA GIUNTA COMUNALE

### PREMESSO CHE:

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- gli articoli da 11-bis a 11 quinquies di tale decreto prevedono la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al decreto;

### DATO ATTO CHE:

- ai sensi del punto 3 del citato principio, prima di predisporre il bilancio consolidato, gli enti capogruppo definiscono il perimetro per il consolidamento dei conti, mediante la predisposizione di due distinti elenchi concernenti:
  - A) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;
  - B) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.
- i predetti due elenchi ed i relativi aggiornamenti sono oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale;

VISTA la delibera GC 162 DEL 22.12.2017 e dato atto che gli elenchi sono soggetti ad aggiornamento annuo alla fine di ogni esercizio, con riferimento al consolidamento del bilancio dell'esercizio successivo.

### CONSIDERATO CHE costituiscono componenti del "gruppo amministrazione pubblica":

- 1) gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del D.Lgs. 118/2011, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;
- 2) gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;
- 2.1 gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
  - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
  - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
  - c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;

- d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
- e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi.

Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.

2.2 gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2 del D.Lgs. 118/2011, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.1;

- 3) le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;

3.1 le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.

In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

3.2 le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica *non* rileva la forma giuridica nè la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società.

CONSIDERATO ALTRESI' CHE gli enti e le società del gruppo nel "Gruppo Amministrazione Pubblica" possono non essere inseriti nel "Gruppo bilancio consolidato" nei casi di:

a) *Irrilevanza*, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti.

A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" dell'ente".

In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

b) *Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento* in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione".

STABILITO che i componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Ripalta Cremasca, identificati sulla base dei criteri stabiliti dalla Legge e dal principio 4/4 sopra riportati, sono i seguenti:

TIPOLOGIA	DEMONINAZIONE
organismi strumentali	non presenti
enti strumentali di cui:	
enti strumentali controllati	non presenti
entri strumentali partecipati	<b>Comunità Sociale Cremasca a.s.c.</b>
società di cui:	
società controllate	non presenti
società partecipate	<b>Padania Acque Spa</b>
	<b>S.c.r.p. Spa</b>
	<b>Consorzio.it srl</b>
	<b>Scs srl</b>
	<b>Biofor Energia srl</b>
	<b>Rei srl</b>
	<b>LGH SpA</b>

VERIFICATO che, ai sensi del punto 3.1 dell'allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011, sono inclusi nel perimetro di consolidamento:

DENOMINAZIONE	INSERIMENTO (SI/NO)	MOTIVO INSERIMENTO OD ESCLUSIONE
<b>Comunità Sociale Cremasca a.r.l.</b> (NOTA: quota Comune 2,15%)	SI	ente strumentale partecipato direttamente titolare di affidamento diretto
<b>Padania Acque Spa</b> (NOTA: quota Comune 1,87516%)	SI	società partecipata direttamente titolare di affidamento diretto
<b>S.c.r.p. Spa</b> (NOTA: quota Comune 2.52%)	SI	società partecipata direttamente titolare di affidamento diretto
<b>Consorzio.it srl</b> (NOTA: quota Comune 2,268% tramite SCRP + 0,187 tramite Padania)	SI	società partecipata indirettamente titolare di affidamento diretto
<b>Scs srl</b> (NOTA: quota Comune 1,64%)	SI	società partecipata indirettamente non titolare di affidamenti diretti con percentuale superiore all'1%
<b>Biofor Energia srl</b> (NOTA: quota Comune 1,26%)	SI	società partecipata indirettamente non titolare di affidamenti diretti con percentuale superiore all'1%
<b>Rei srl</b> (NOTA: quota Comune 0,01%)	NO	società partecipata indirettamente non titolare di affidamenti diretti e con percentuale partecipazione inferiore all'1%
<b>LGH SpA</b> (NOTA: quota Comune 0,08%)	NO	società partecipata indirettamente non titolare di affidamenti diretti e con percentuale partecipazione inferiore all'1%

RILEVATO CHE la sussistenza delle condizioni per mantenere gli Enti/Società nel perimetro di consolidamento di cui sopra, dovrà essere verificata in base ai dati risultanti al 31.12.2018;

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime favorevole resa in forma palese

### **DELIBERA**

- 1) di individuare, per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, quali componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica" del Comune di Ripalta Cremasca, i seguenti organismi partecipati:

<b>TIPOLOGIA</b>	<b>DEMONINAZIONE</b>
organismi strumentali	non presenti
enti strumentali di cui:	
enti strumentali controllati	non presenti
entri strumentali partecipati	<b>Comunità Sociale Cremasca a.s.c.</b>
società di cui:	
società controllate	non presenti
società partecipate	<b>Padania Acque Spa</b>
	<b>S.c.r.p. Spa</b>
	<b>Consorzio.it srl</b>
	<b>Scs srl</b>
	<b>Biofor Energia srl</b>
	<b>Rei srl</b>
	<b>LGH SpA</b>

- 2) di individuare altresì, quali componenti del "Perimetro di consolidamento" del Comune di Ripalta Cremasca i seguenti organismi partecipati:

<b>TIPOLOGIA</b>	<b>DEMONINAZIONE</b>
enti strumentali	<b>Comunità Sociale Cremasca a.s.c.</b>
società partecipate	<b>Padania Acque Spa</b>
	<b>S.c.r.p. Spa</b>
	<b>Consorzio.it srl</b>
	<b>ScS SrL</b>
	<b>Biofor Energia SrL</b>

- 3) di dare atto che gli elenchi di cui ai punti precedenti sono soggetti ad aggiornamento annuo alla fine di ogni esercizio, con riferimento al consolidamento del bilancio dell'esercizio successivo.
- 4) di trasmettere il presente provvedimento agli organismi partecipati di cui al punto 2)
- 5) di trasmettere altresì il presente atto all'Organo di revisione per opportuna conoscenza

- 6) di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'ente, "Sezione Amministrazione Trasparente", sotto sezione "Enti Controllati".

Indi

**LA GIUNTA COMUNALE**

- Ravvisata l'urgenza del deliberato;
- Ad unanimità di voti favorevoli resi legalmente;

**DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE  
F.to BONAZZA ARIES

---

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to DR. GIAN ANTONIO OLEOTTI

---

- Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi.  
 Trasmessa comunicazione ai capigruppo (elenco n. 31..... prot. n. 5941.....)  
 Trasmessa in copia alla Prefettura (prot. n. ....)

Addì, . .

11 OTT. 2018

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to DR. GIAN ANTONIO OLEOTTI

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Addì,

11 OTT. 2018

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DR. GIAN ANTONIO OLEOTTI

---



Il sottoscritto Segretario certifica che la suesesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del comune senza riportare, nei primi 10 giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA il - 5 NOV. 2018 ai sensi del 3° comma dell'art.134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

24 NOV. 2018

Addì, .....

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DR. GIAN ANTONIO OLEOTTI

---



